REVISIONE DEI FILM E DEI LAVORI TEATRALI

Art. 12

Revisione dei lavori teatrali eseguiti in rivista o commedia musicale

La rappresentazione in pubblico dei lavori teatrali, eseguiti in rivista o commedia musicale a musica ed azione coreografica prevalenti, come unico programma ed accomunati a proiezione cinematografica, e' soggetta a nulla osta del Ministero del turismo e dello spettacolo. La Commissione indicata nei commi secondo e terzo dell'articolo precedente da' parere contrario, specificandone i motivi, alla rappresentazione in pubblico esclusivamente ove ravvisi nel lavoro teatrale di cui al primo comma del presente articolo, sia nel complesso, sia in singole scene, offesa, al buon costume ai sensi del secondo comma dell'articolo 6. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli precedenti.

Versione in vigore dal 29 aprile 1962, non più in vigore dal 29 gennaio 1998 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Revisione dei film e dei lavori teatrali
Estremi	Legge 21 aprile 1962, n. 161
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/revisione-dei-film-e-dei-lavori-teatrali/art-12-revisione-dei-lavori-teatrali-eseguiti-in-rivista-o-commedia-musicale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it